

ATTO MODIFICATIVO
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 29.11.1999

Tra:

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del _____;

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del _____;

Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti in persona del _____;

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Welfare) in persona del _____;

Ministero per le Attività Produttive in persona del _____;

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio in persona del _____;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del _____;

Prefettura di Genova, in persona del Prefetto dott. Giuseppe Romano;

Agenzia del Demanio in persona del _____;

Regione Liguria, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale ing. Claudio Burlando;

Provincia di Genova, in persona del Presidente pro-tempore dott. Alessandro Repetto;

Comune di Genova, in persona del Sindaco pro-tempore prof. Giuseppe Pericu;

Società per Cornigliano s.p.a., in persona del Presidente pro-tempore prof. Giuseppe Pericu;

Autorità Portuale di Genova, in persona del Presidente pro-tempore dott. Giovanni G. Novi;

Società Aeroporto di Genova s.p.a., in persona del Presidente pro-tempore dott. Giovanni G. Novi;

ANAS s.p.a. in persona del Presidente pro-tempore dott. Vincenzo Pozzi;

ILVA s.p.a. (Gruppo Riva Fire), in persona del Consigliere Delegato signor Claudio Riva;

Associazione Industriali della Provincia di Genova, in persona del Presidente dott. Marco Bisagno;

CGIL, CISL e UIL, provinciali e regionali in persona rispettivamente dei signori Valter Fabiocchi, Sergio Migliorini, Pierangelo Massa, Anna Giacobbe, Vittorio Panizza e Floriano Cerdini;

FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL, provinciali e regionali in persona del signori dott. Francesco Grondona, Bruno Vitali, Antonio Apa, Tiziano Roncone;

FAILMS-CISAL provinciale in persona del signor Michele Ferrando;

qui di seguito denominate anche "Parti stipulanti";

premessato che

1) Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministero delle attività Produttive), Ministero dell'Ambiente (ora Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio), Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali), Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Autorità Portuale di Genova, Società Aeroporto di Genova, Società ILVA s.p.a. (Gruppo Riva Fire), Associazione Industriali della Provincia di Genova, CGIL-CISL-UIL provinciali e regionali, FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL provinciali e regionali, FAILMS-CISAL hanno sottoscritto l'Accordo di Programma 29 novembre 1999, qui allegato sub "A" - reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 52 del 29 marzo 2000 - per la bonifica pubblica, il risanamento ambientale, la riconversione e lo sviluppo del polo siderurgico di Genova-Cornigliano in attuazione all'articolo 4, commi 8, 9 e 10, della legge 9 dicembre 1998 n. 426;

2) detto Accordo di Programma si è dato per obiettivi generali: a) la definitiva chiusura delle lavorazioni siderurgiche fusorie dell'acciaio con conseguente rilascio da parte della società ILVA s.p.a. di una porzione delle aree occupate a titolo di concessione dal proprio stabilimento siderurgico (circa 300.000 mq); b) la permanenza, il riassetto, il consolidamento e lo sviluppo, nelle aree residue, delle lavorazioni siderurgiche non fusorie in attuazione del piano industriale previsto dall'Accordo di Programma medesimo; c) le tutele occupazionali e reddituali; d) l'attuazione del piano pubblico di bonifica e risanamento ambientale delle aree del polo siderurgico, già pubblico, rilasciate dalla società ILVA s.p.a., sulla base del globale assetto di interessi sotteso alle previsioni dell'art. 4 legge n. 426/98 in considerazione dei complessivi oneri a carico delle parti pubbliche e della parte privata.

Per il perseguimento di detti obiettivi tale Accordo contiene la previsione di un intervento pubblico di bonifica e risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo, una serie di misure di pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, misure di tutela occupazionale, intese per il consolidamento di attività siderurgiche non fusorie e misure relative agli assetti concessori ed alla utilizzazione delle aree;

3) nelle more dell'attuazione dell'Accordo di Programma 29 novembre 1999 é intervenuta l'emanazione dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con il quale il legislatore nazionale ha disposto: a) la sdemanializzazione, ad eccezione delle banchine, delle aree del demanio portuale sulle quali insiste lo stabilimento di Genova-Cornigliano, di proprietà della medesima società; b) la loro assegnazione al patrimonio disponibile della Regione Liguria, con impegno di quest'ultima a conferirle ad una società per azioni, allo scopo costituita, partecipata dalla stessa Regione, dal Comune di Genova e dalla Provincia di Genova, oltre che da soggetto da indicarsi dal Governo nazionale; c) l'attribuzione a detta società della disponibilità di dette aree anche per definire, secondo le modalità più opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi alla società ILVA s.p.a. concessionaria delle aree, garantendo alla stessa la continuità aziendale, attraverso anche il consolidamento delle attività industriali non fusorie e di deposito e logistica, nonché il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati;

4) la società ILVA s.p.a. é proprietaria dello stabilimento siderurgico sito in Genova-Cornigliano e dispone della maggior parte delle aree, su cui lo stabilimento attualmente insiste, in forza delle concessioni rilasciate dall'allora Consorzio Autonomo del Porto di Genova (ora Autorità Portuale di Genova) n. 418 dell'08 aprile 1959, n. 17 del 23 febbraio 1960, n. 537 del 23 luglio 1973, n. 106/1 del 23 settembre 2004, nonché dell'atto suppletivo n. 697 del 22 dicembre 1999 (qui allegato sub "B") di cui al citato Accordo di Programma 29 novembre 1999;

5) le predette concessioni hanno costituito in capo alla società ILVA s.p.a. i diritti di godere della disponibilità delle aree sino all'anno 2024, con diritto di ulteriore conferma ed estensione cinquantennale, a partire dalla chiusura degli impianti delle

attività siderurgiche fusorie, per effetto dell'Accordo di Programma 29 novembre 1999 e per le aree meglio specificate nel richiamato atto suppletivo n. 697 del 22 dicembre 1999;

6) ai fini di dare attuazione all'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 Regione Liguria, Comune di Genova, Provincia di Genova e Sviluppo Italia s.p.a., quest'ultima indicata dal Governo nazionale, hanno costituito in data 12 febbraio 2003 per atto notaio Andrea Fusaro di Genova la Società Per Cornigliano s.p.a., soggetto destinatario del conferimento delle aree sdemanializzate sulle quali insiste lo stabilimento ILVA s.p.a. di Genova-Cornigliano;

7) con decreto 19 febbraio 2003 n. 4, qui allegato sub "C", emanato dal Direttore Marittimo della Liguria di concerto con l'Agenzia del Demanio filiale di Genova, divenuto definitivo per decorso del termine di cui all'art. 32, comma quarto, cod. nav., sono state delimitate le banchine, così come indicato nel processo verbale di delimitazione datato 18 dicembre 2002 allegato al decreto medesimo, per la superficie di mq 72.237 circa;

8) con preliminare di accordo 17 febbraio 2004 sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Economia, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero delle Attività Produttive, dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali, dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Genova, dal Comune di Genova, dalla Società Per Cornigliano s.p.a., dall'Autorità Portuale di Genova e dalla Società ILVA s.p.a. e che qui si allega sub "D", sono stati definiti gli elementi essenziali per armonizzare il richiamato Accordo di Programma 29 novembre 1999 al sopravvenuto articolo n. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 definendo i rapporti giuridico-economici con la società ILVA s.p.a. relativamente alla cessazione dell'attività siderurgica fusoria, all'anticipata restituzione di parte delle aree ed al riordino delle concessioni, alla costituzione di diritto di superficie sulle restanti aree, per la durata di novantanove (99) anni, per il consolidamento di attività industriali non fusorie e di deposito e logistica, per l'assetto territoriale ed infrastrutturale delle aree interessate, nonché, più in generale le parti firmatarie, hanno determinato il nuovo quadro complessivo degli interessi pubblici e privati afferenti il polo industriale di Genova-Cornigliano,

convenendo altresì che ILVA s.p.a. continui ad operare con le attività industriali in essere al 17 febbraio 2004 nei limiti, nei termini e con le modalità previste nel predetto accordo;

9) con decreto 06 agosto 2004, (all. "E"), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con l'Agenzia del Demanio, è stata trasferita dal demanio aeronautico al demanio marittimo l'area di mq 46.500 circa, meglio identificata negli allegati 1 e 2 al decreto stesso, nonché con successivo decreto 06 agosto 2004 (all. "F"), sempre del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l'Agenzia del Demanio, è stata esclusa dal demanio marittimo e trasferita al patrimonio dello Stato per essere ceduta alla Regione Liguria ai sensi dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 l'area di mq 1.241.000 circa, meglio identificata negli allegati 1, 2, 2/a e 2/b al decreto stesso, rispetto ai quali società Aeroporto di Genova s.p.a. e Autorità Portuale di Genova prestano il loro consenso come previsto nel successivo articolo 14 del presente accordo;

10) con quest'ultimo decreto è stata altresì disposta la sdemanializzazione della superficie di mq. 11.600 circa, denominata "ex SIO", attualmente in concessione alla società Air Liquide Italia s.p.a. e sita all'interno del perimetro dello stabilimento della società ILVA s.p.a. di Genova-Cornigliano, per essere posta, senza oneri, nella disponibilità dell'Autorità Portuale di Genova per le finalità di cui al successivo art. 12;

11) con protocollo d'intesa sottoscritto in data 6/8/2004 (all. "G") da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio, Regione Liguria e Autorità Portuale di Genova, l'area di complessivi mq 1.241.000 circa di cui all'anzì richiamato decreto 6 agosto 2004 è stata trasferita al patrimonio disponibile della Regione Liguria in conformità all'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, previo l'intervenuto versamento dell'indennizzo di 2,600 milioni di euro, come per legge, da parte della Regione Liguria e sottoscrivendo il presente atto le parti firmatarie il predetto protocollo d'intesa dichiarano di conferire efficacia definitiva al trasferimento delle dette aree alla Regione Liguria dichiarando non avveratarsi la condizione risolutiva ivi prevista;

12) successivamente Regione Liguria, valutate d'intesa con Provincia di Genova,

Comune di Genova e Società per Cornigliano s.p.a. le esigenze socio produttive, ha richiesto di modificare alcuni elementi del citato preliminare di accordo 17 febbraio 2004, prevedendo che ILVA s.p.a. abbia a disposizione una maggiore quantità di aree al fine di consolidare ed ampliare le proprie attività industriali non fusorie, di deposito e logistica ritenute ambientalmente compatibili, con il conseguente mutamento del quadro degli impegni occupazionali, riducendo tuttavia la durata del diritto di superficie per la disponibilità delle aree in capo ad ILVA s.p.a. da novantanove (99) a sessanta (60) anni;

13) la nuova regolamentazione realizza la chiusura dell'attività fusoria, consolida e sviluppa le lavorazioni a freddo con attività industriali, di deposito e logistica ambientalmente compatibili e costituisce la garanzia occupazionale ai sensi del medesimo art. 53, come precisato nel successivo articolo 25, nel quadro della complessiva definizione dei rapporti giuridico-economici con la Società ILVA;

14) conseguentemente tutte le parti sottoscrittrici del presente atto modificativo si sono dichiarate disponibili a variare in tal senso le intese contenute nel Preliminare di Accordo 17 febbraio 2004 di cui al precedente punto 8;

15) Società per Cornigliano s.p.a. con deliberazione assembleare del 19/10/2004 (allegato sub "H") ha deliberato l'aumento del proprio capitale sociale da euro 6.197.500,00 a euro 11.975.277,00 autorizzando Regione Liguria a sottoscrivere la quota di propria pertinenza per euro 2.600.000,00 mediante conferimento delle aree sdemanializzate ex art. 53 della legge n. 448/01 trasferite dallo Stato in forza del protocollo di intesa 6/8/2004 ;

16) La Regione Liguria con deliberazione Giunta Regionale n. 841 del 22 luglio 2005 (allegato sub "I") ha deliberato di sottoscrivere il predetto aumento di capitale sociale pro quota mediante il conferimento a Società Per Cornigliano s.p.a. delle aree sdemanializzate ex art. 53 della legge n. 448/01 trasferite in forza del protocollo di intesa 6 agosto 2004 (all. "G"), avverando tutte le condizioni ivi previste per l'efficacia e la definitività del trasferimento, come le altre parti firmatarie - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle Infrastrutture - sottoscrivendo il presente atto, confermano;

17) Regione Liguria e Società per Cornigliano s.p.a., ai fini dell'attuazione del presente atto, si impegnano irrevocabilmente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a formalizzare il conferimento delle predette aree e la relativa accettazione;

18) sottoscrivendo il presente atto modificativo le Parti pubbliche ed istituzionali qui stipulanti e Società Per Cornigliano s.p.a., ciascuna per quanto di sua competenza, definiscono con la società ILVA s.p.a. la disciplina complessiva ed esaustiva dei rapporti relativi alle aree del polo siderurgico di Genova-Cornigliano alle condizioni tutte qui di seguito convenute;

19) con Accordo Sindacale sottoscritto in data 27 luglio 2005 tra le Organizzazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL, CISAL, FIM - FIOM - UILM, FAILMS, Associazione degli Industriali di Genova ed ILVA s.p.a. (all. "S"), è stata definita la disciplina delle problematiche occupazionali conseguente alla cessazione da parte della Società ILVA s.p.a. delle attività siderurgiche fusorie, in conformità all'art. 53 L. 488/2001;

20) Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Autorità Portuale di Genova, S.p.a per Cornigliano, Società Aeroporto di Genova, ANAS ed ILVA hanno approvato il presente atto modificativo in forza delle seguenti deliberazioni:

- a) Regione Liguria DGR n. 1109 del 27.9.2005;
- b) Provincia di Genova DCP n. 39 del 14.9.2005;
- c) Comune di Genova DCC n. 88 del 20.9.2005;
- d) Autorità Portuale D.C.P. n. 41/3/2005 del 19.9.2005;
- e) Società per Cornigliano CdA 21.9.2005;
- f) Società Aeroporto di Genova CdA 30.9.2005;
- g) Anas
- h) ILVA CdA 19.09.2005.

21) Il Presidente della Giunta Regione Liguria conferirà esecutività al presente accordo a sensi dell'art. 27 Legge n. 241/1990 con proprio decreto che emanerà entro quindici giorni dalla stipula del presente atto.

Tutto ciò premesso e ritenuto le Parti stipulanti, come sopra meglio identificate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

CAPO I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto modificativo.

Costituiscono allegati al presente atto:

- "A") Accordo di Programma 29 novembre 1999 reso esecutivo con decreto Presidente Giunta Regione Liguria n. 52 del 29 marzo 2000;
- "B") atto suppletivo tra Autorità Portuale di Genova ed ILVA s.p.a. n. 697 del 22 dicembre 1999;
- "C") decreto 19 febbraio 2003 n. 4 del Direttore Marittimo della Liguria relativo alla delimitazione delle banchine in concessione ad ILVA;
- "D") preliminare di accordo 17 febbraio 2004;
- "E") decreto 6 agosto 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di riclassificazione di aree in concessione dal demanio aeronautico al demanio marittimo;
- "F") decreto 6 agosto 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di trasferimento al patrimonio dello Stato delle aree sdemanializzate dello stabilimento ILVA s.p.a.;
- "G") Protocollo di Intesa 6 agosto 2004 per il trasferimento al patrimonio della Regione Liguria delle aree sdemanializzate dallo stabilimento ILVA s.p.a.;
- "H") delibera assembleare 19.10.04 Società Per Cornigliano s.p.a. di aumento di capitale mediante conferimento aree alla Regione Liguria;
- "I") delibera Regione Liguria G.R. n. 841 del 22.7.05 di conferimento aree a Società Per Cornigliano;
- "L") planimetria con identificazione della disciplina territoriale;
- "M") schema atto suppletivo della concessione tra ILVA s.p.a. ed Autorità Portuale di Genova;
- "P") Piano Industriale;
- "R") Accordo 16 maggio 2005 ILVA / Società Per Cornigliano per cessione aree viabilità Polcevera;

“S”) Accordo sindacale 27.7.05;

“T”) Convenzione attuativa ILVA - Spa Per Cornigliano con schema atto di costituzione diritto di superficie.

Articolo 2

Scopi fondamentali del presente atto

modificativo

Con il presente atto modificativo le Parti stipulanti perseguono i seguenti scopi fondamentali:

a) armonizzare l'accordo di programma 29 novembre 1999 al mutato quadro dei rapporti concessori, patrimoniali e degli assetti territoriali infrastrutturali ed urbanistici conseguenti all'art. 53 legge 28 dicembre 2001 n. 448;

b) definire i rapporti giuridico-economici con la concessionaria delle aree società ILVA s.p.a. per ottenere il rilascio anticipato di parte delle stesse, la chiusura delle attività siderurgiche fusorie e convenire le condizioni per il consolidamento e lo sviluppo in loco delle attività industriali, di deposito e logistiche della medesima società, considerate insediamento produttivo strategico di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibile;

c) convenire le misure riguardanti il personale così da garantire l'occupazione in conformità all'art. 53 L. 448/01 ed a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, dell'Accordo di Programma 29 novembre 1999;

d) definire per l'intera area di Genova-Cornigliano oggetto della presente intesa le infrastrutturazioni pubbliche necessarie, la loro collocazione ed il loro definitivo ed esaustivo impatto sull'assetto territoriale, in particolare sulle aree sulle quali viene costituito il diritto di superficie in favore di ILVA s.p.a.;

e) porre le aree di Genova Cornigliano liberate dalle attività siderurgiche fusorie di ILVA s.p.a. nella disponibilità della Società Per Cornigliano affinché questa provveda al loro risanamento ambientale e alla loro bonifica per tramite di intervento pubblico ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 ed alla loro destinazione a funzioni logistico-portuali e per interventi pubblici di riqualificazione urbana;

f) confermare i contenuti dell'Accordo di Programma 29 novembre 1999 e il

Preliminare di Accordo del 17/02/04 per le parti qui non novate, così come successivamente meglio precisato.

Articolo 3

Oggetto del presente atto modificativo

Ai fini del perseguimento degli scopi fondamentali di cui al precedente articolo il presente atto modificativo ha per oggetto:

- a) la conversione del titolo di messa in disponibilità di ILVA s.p.a. sulle aree in concessione e sdemanializzate ex art. 53 L. 448/01, mediante costituzione di diritto di superficie in favore di ILVA s.p.a. per la durata di sessanta (60) anni (ferma restando in capo ad ILVA s.p.a. la proprietà superficaria della porzione dello stabilimento industriale esistente sulle aree medesime) limitatamente all'area di mq 1.050.572, , così come meglio contornata in colore rosso nella planimetria allegata sub "L", nonché l'ulteriore regolamentazione di diritti reali su aree di proprietà di ILVA s.p.a. e della Società per Cornigliano, il tutto per consentire in capo ad ILVA s.p.a. il consolidamento e lo sviluppo in loco delle attività industriali, di deposito e di logistica, con esclusione delle lavorazioni fusorie dell'acciaio, sulla base di un quadro urbanistico, ambientale ed autorizzatorio definito;
- b) il rilascio da parte di ILVA s.p.a. alla Società Per Cornigliano s.p.a. di parte delle aree sdemanializzate (circa mq 265.927), così come individuate con i punti 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 3 nell'allegata planimetria, per la loro destinazione a funzioni logistico-portuali, aeroportuali, a interventi pubblici di riqualificazione urbana, alle infrastrutture viarie, nonché la cessione da parte di ILVA s.p.a. alla Società Per Cornigliano s.p.a. di aree in proprietà per consentire il miglioramento dell'infrastrutturazione pubblica dell'area di Cornigliano e del ponente Genovese;
- c) il riordino dell'atto suppletivo 22 dicembre 1999 n. 697 tra ILVA s.p.a. ed Autorità Portuale di Genova con adeguamento delle superfici in concessione per le banchine (circa mq 67.686), a seguito della delimitazione disposta con il provvedimento di cui al punto 7 delle premesse, nonché l'estensione temporale della predetta concessione per la stessa durata sessantennale (60) prevista per il diritto di superficie di cui alla precedente lettera b), secondo lo schema qui allegato sub "M";
- d) le misure riguardanti il personale di ILVA s.p.a. volte ad assicurare la tutela

occupazionale, così come esaustivamente definite con l'Accordo Sindacale qui allegato sub "S";

e) la definizione dell'assetto territoriale, infrastrutturale e urbanistico di cui all'art. 2 lett. d) del presente accordo, così da soddisfare contestualmente gli interessi pubblici e quelli privati di ILVA s.p.a., assicurando certezza e definitività ad ILVA s.p.a. per la prosecuzione e lo sviluppo in loco della propria attività industriale, di deposito e logistica;

f) la verifica e l'adeguamento da parte del Comune di Genova del piano di zonizzazione acustica relativo al territorio di Genova-Cornigliano così da assicurare, come già previsto dall'Accordo di Programma 29 novembre 1999, che l'insediamento produttivo ILVA s.p.a. possa operare in loco con un valore di propria emissione massima al confine dello stabilimento di 65 dB.

CAPO II

Intervento pubblico di risanamento e bonifica ambientale e riconversione delle aree dismesse da ILVA s.p.a..

Articolo 4

Intervento pubblico di risanamento e bonifica ambientale delle aree

In coerenza con quanto già previsto dall'articolo 4 della legge n. 426/98 e dell'art. 18 dell'Accordo di Programma 29.11.1999 di cui alla premessa n. 2 Società Per Cornigliano s.p.a. provvederà, a propria cura e spese, mediante i finanziamenti attribuitile, a realizzare l'intervento pubblico di risanamento e di bonifica ambientale delle aree sdemanializzate restituite da ILVA e di quelle cedute da ILVA s.p.a. a Spa per Cornigliano; provvederà altresì alla loro riconversione per le funzioni logistico-portuali, per gli interventi pubblici di riqualificazione urbana e per le infrastrutturazioni pubbliche di cui ai successivi artt. 5, 6 e 19.

Articolo 5

Riconversione di parte delle aree bonificate per funzioni logistico-portuali

In forza di separato accordo Società per Cornigliano s.p.a., completata la bonifica di cui al precedente articolo 4, si obbliga a porre a disposizione di Autorità Portuale di Genova, mediante costituzione di diritto di superficie per anni sessanta, una porzione di aree della superficie totale di mq 144.100 circa individuata nell'ambito

delle aree dismesse da ILVA s.p.a. Detta porzione di area sarà dotata di connessione viaria con la banchina di sponda destra del torrente Polcevera indicativamente individuata con freccia in colore rosso nell'unita planimetria allegata sub "L", che, in ogni caso, non dovrà essere interferente con l'asta di manovra di ILVA s.p.a. e con le aree costituite in diritto di superficie e date in concessione a quest'ultima società, il tutto nel rispetto di quanto oggetto della separata convenzione tra Spa per Cornigliano e ILVA qui allegata sub " T " e della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture pubbliche e della strada di collegamento di cui al presente accordo.

L'esecuzione delle opere infrastrutturali e delle edificazioni relative alle funzioni logistico-portuali avverrà a cura e spese dell'Autorità Portuale di Genova nell'ambito del Programma e delle risorse di cui al successivo articolo 10, previo confronto con le Organizzazioni sindacali.

Articolo 6

Interventi pubblici di riqualificazione urbana

Società per Cornigliano s.p.a. si impegna, altresì, a realizzare gli interventi pubblici di riqualificazione urbana su parte delle aree restituite da ILVA s.p.a. d'intesa con il Comune di Genova, in conformità al successivo articolo 20.

Articolo 7

Termine degli interventi di Spa per Cornigliano

Gli interventi di bonifica, di infrastrutturazione e di riqualificazione urbana di competenza della Spa per Cornigliano di cui agli articoli 5, 6, 19 e 20 del presente accordo dovranno essere attuati nel termine di cinque anni dalla efficacia del presente accordo.

Articolo 8

Finanziamenti per attività di bonifica ed interventi di infrastrutturazione e riqualificazione urbana

Per gli interventi di bonifica delle aree restituite da ILVA s.p.a., Società per Cornigliano s.p.a. utilizzerà i fondi di competenza del Ministero dell'Ambiente previsti dall'articolo 4, comma 8, della legge n. 426/98 e dall'articolo 54, comma 1, della legge n. 488/99 nonché, per quanto necessario, quelli di competenza della

Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 14, del D. Lgs. 35/05.

Per gli interventi di infrastrutturazione e riqualificazione urbana, Società per Cornigliano s.p.a. è autorizzata ad utilizzare i fondi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 4, comma 11, legge n. 426/98 e, per la parte residua, quelli di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 14, del D. L. n. 35/2005, convertito in legge n.80/2005.

Articolo 9

Risorse finanziarie e finanziamento degli interventi relativi alla bonifica ed al ripristino dei fondali alla foce del torrente Polcevera

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, anche tenendo conto dell'urgenza imposta dalle ragioni di sicurezza, provvederà a finanziare un apposito studio da realizzarsi a cura dell'Autorità Portuale di Genova e della competente Autorità di Bacino per la verifica della sistemazione della foce del torrente Polcevera, ivi inclusa la vasca di decantazione, anche ai fini della tutela idraulica, del mantenimento della profondità dei fondali e della navigabilità portuale. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio provvederà, altresì, al finanziamento in favore dell'Autorità Portuale di Genova degli interventi che si renderanno necessari in esito al predetto studio nel limite di dieci milioni di euro (euro 10.000.000,00), comprensivi del costo del predetto studio.

Lo studio di cui sopra è anche finalizzato alla verifica della funzionalità della vasca stessa, ciò anche al fine di determinare l'eventuale ripartizione degli oneri di manutenzione fra gli Enti pubblici competenti successivamente alla realizzazione degli interventi finanziati come al comma precedente.

Articolo 10

Risorse finanziarie e misure di compensazione per l'Autorità Portuale di Genova

Al fine di consentire l'ampliamento e lo sviluppo delle funzione logistico-portuali, secondo il programma presentato dall'Autorità Portuale di Genova al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo stesso Ministero eroga ad Autorità Portuale di Genova, nel quadro dei pertinenti programmi triennali, un finanziamento complessivo pari ad Euro 70.000.000,00 (settantamilioni/00).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Portuale di Genova, rilevato che si rende necessario prevedere, oltre a quanto stabilito al comma precedente, un'adeguata compensazione in termini economici a favore dell'Autorità Portuale di Genova e destinata ad investimenti infrastrutturali, a causa degli effetti derivanti dalla sdemanializzazione delle aree di cui all'art. 53 legge 28 dicembre 2001 n. 448, convengono che la misura e modalità di suddetta compensazione sono state definite dall'articolo 6 ter della legge 31 marzo 2005 n. 43.

CAPO III

Definizione dei rapporti giuridico-economici con la concessionaria società ILVA s.p.a. relativi alle aree

Articolo 11

Riordino delle concessioni e rinunce di ILVA s.p.a.

Le Parti qui stipulanti convengono:

a) il riordino e la proroga delle concessioni demaniali rilasciate in favore di ILVA s.p.a. dall'allora Consorzio Autonomo del Porto di Genova (ora Autorità Portuale di Genova) n. 418 del 0.04.1959, n. 17 del 23 febbraio 1960, n. 537 del 23 luglio 1973 e n. 106/1 del 23 settembre 2004; in particolare ILVA s.p.a. ed Autorità Portuale di Genova pattuiscono che la concessione di cui all'atto suppletivo n. 697 del 22 dicembre 1999 (qui allegato sub "B"), che dichiarano essere divenuta efficace, venga ridotta quantitativamente alla superficie delle banchine nella misura di mq 67.686, come delimitate dalla planimetria qui allegata sub "L", e convenuta per la durata di sessanta (60) anni dalla sua formalizzazione.

Conseguentemente ILVA s.p.a. restituisce, nello stato di fatto in cui si trovano ad Autorità Portuale di Genova, che accetta, le superfici di banchina sulla sponda destra del torrente Polcevera pari a mq 4.551 circa.

b) la rinuncia da parte di ILVA s.p.a. e la restituzione ad Autorità Portuale di Genova, che accetta, della vasca terminale di decantazione alla foce del torrente Polcevera di cui alla convenzione 14 ottobre 1965 ed ai verbali di consegna del Consorzio Autonomo del Porto di Genova (ora Autorità Portuale di Genova) 11 ottobre 1966, 13 febbraio 1967 e 19 dicembre 1967, nonché dei ponti denominati "Ponte Basso" e "Ponte Alto" di attraversamento dello stesso torrente Polcevera.

I richiamati "Ponte Alto" e "Ponte Basso" verranno riconsegnati ad Autorità Portuale di Genova che, contestualmente, provvederà alla loro consegna al Comune di Genova.

c) la rinuncia da parte di ILVA s.p.a. alla realizzazione nel sito produttivo di Genova-Cornigliano dell'acciaieria elettrica di cui al piano industriale allegato all'Accordo di Programma 29 novembre 1999.

Ai fini di dare attuazione al riordino e alla proroga delle concessioni demaniali di cui alla precedente lettera a) Autorità Portuale di Genova e ILVA s.p.a. si impegnano a sottoscrivere, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, atto per l'adeguamento della concessione di cui all'atto suppletivo 22 dicembre 1999 n. 697 alle nuove superfici di mq 67.686 circa. Detto atto sarà conforme allo schema di concessione tra Autorità Portuale di Genova ed ILVA s.p.a. che, siglato dalle stesse, è qui allegato sub "M", e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Autorità Portuale di Genova e ILVA si danno reciprocamente atto che il riordino e la proroga delle concessioni in favore di ILVA s.p.a. opera sulla riduzione quantitativa delle aree e sulla estensione temporale a sessanta (60) anni del diritto concessorio e non incide sul diritto di ILVA di utilizzare le aree in concessione per la propria attività di sbarco, imbarco, deposito e logistica connessa all'attività industriale, risultando quindi integralmente confermato il diritto all'autonomia funzionale concesso ad ILVA s.p.a. in forza del decreto 19 giugno 1989 del Ministero della Marina Mercantile ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 12

Aree Air Liquide Italia s.p.a. ex SIO s.p.a.

Le aree della superficie di mq 11.653 circa, meglio identificate in colore verde nella planimetria qui allegata sub "L", oggi in concessione da Autorità Portuale di Genova ad Air Liquide Italia s.p.a. (già SIO s.p.a.) e sdemanializzate con decreto 6 agosto 2004 (allegato sub "F"), sono messe a disposizione dell'Autorità Portuale di Genova dallo Stato senza alcun onere per l'Autorità Portuale medesima, al fine di consentire la conversione da parte di quest'ultima del rapporto con l'attuale concessionario società Air Liquide Italia s.p.a. fino alla sua prevista scadenza (31 dicembre 2020),

alle medesime condizioni oggi in essere.

Alla scadenza del predetto rapporto tali aree verranno trasferite, senza ulteriore onere per l'Autorità Portuale di Genova, alla Società Per Cornigliano s.p.a. che, contestualmente, provvederà alla costituzione su di esse a favore di ILVA s.p.a. di diritto di superficie di contenuto identico a quello previsto dal successivo art. 15 del presente accordo ed alle medesime condizioni ivi previste, salva la riduzione della durata sessantennale per il periodo nel frattempo trascorso. Il prezzo viene convenuto per un corrispettivo determinato sulla base del valore di 80 €/mq per la piena proprietà, rapportato al diritto di superficie ed alla sua durata residua ed attualizzato secondo l'indice ISTAT.

Nell'ipotesi in cui il rapporto con la società Air Liquide Italia s.p.a., per qualsiasi ragione, dovesse cessare prima della scadenza sopra indicata (31 dicembre 2020) gli effetti di cui sopra in favore di ILVA s.p.a. si produrranno anticipatamente, fermo restando il ristoro economico all'Autorità Portuale di Genova da parte della Società Per Cornigliano s.p.a. per i canoni non percepiti.

Articolo 13

Definizione transattiva dei rapporti tra ILVA s.p.a. ed Autorità Portuale di Genova

L'Autorità Portuale di Genova ed ILVA s.p.a. dichiarano e convengono:

- a) di confermare la definizione transattiva del contenzioso tra di loro in essere relativamente alla determinazione dei canoni demaniali pregressi ed alla prestazione delle garanzie, così come previsto all'art. 4 dell'Accordo di Programma 29 novembre 1999, nel senso che per il periodo precedente al presente accordo l'Autorità Portuale determina, in via definitiva, i canoni demaniali marittimi nella misura sino ad oggi corrisposta da ILVA s.p.a. e con la conseguenza che i relativi contenziosi avanti il TAR per la Regione Liguria r.g. nn. 605/94, 2334/94, 2407/94, 264/94 e 77/95 saranno abbandonati nei modi di rito e a spese integralmente compensate tra le parti;
- b) l'Autorità Portuale di Genova con la sottoscrizione del presente atto accetta la restituzione da parte di ILVA s.p.a. della vasca terminale alla foce del torrente Polcevera e del Ponte Alto e del Ponte Basso nello stato di fatto in cui attualmente si

trovano, rinunciando anche a titolo transattivo ad ogni pretesa, ragione e/o diritto per tali titoli e definendo così anche il relativo pregresso contenzioso di cui alla sentenza Consiglio di Stato n. 5403/2003.

Articolo 14

Rinuncia da parte dell'Autorità Portuale di Genova ai ricorsi avverso la delimitazione delle banchine. Accettazione dei decreti 6 agosto 2004 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti.

L'Autorità Portuale di Genova rinuncia ai ricorsi proposti avanti il T.A.R. per la Regione Liguria r.g. n. 326/03 e r.g. n. 701/03 avverso i provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Agenzia del Demanio di delimitazione delle banchine relative allo stabilimento ILVA s.p.a. di Genova-Cornigliano in esecuzione dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 ed accetta la delimitazione definitiva delle predette banchine, così come risultante dal decreto 19 febbraio 2003 n. 4 emanato dal Direttore Marittimo della Liguria di concerto con l'Agenzia del Demanio e qui allegato sub "C".

Autorità Portuale di Genova e Società Aeroporto di Genova s.p.a. dichiarano di accettare i decreti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con l'Agenzia del Demanio, di cui al punto 9 delle premesse (allegati "E" ed "F").

Articolo 15

Definizione dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali tra Spa per Cornigliano e ILVA

Ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 53 della legge n. 448/01 e di definire i rapporti giuridico patrimoniali Spa per Cornigliano ed ILVA provvederanno con separata convenzione a disciplinare, a valle del conferimento della aree da Regione Liguria a Spa per Cornigliano:

- a) ferma restando in capo ad ILVA la proprietà superficaria dello stabilimento, la conversione del titolo di messa in disponibilità di ILVA della aree già in concessione e sdemanializzate ex art. 53 cit. mediante costituzione in favore di ILVA di diritto di superficie per la durata i 60 anni limitatamente all'area di mq 1.050.572, meglio individuata nell'allegata planimetria sub lett. "L";
- b) tale diritto di superficie dovrà consentire ad ILVA, oltreché il mantenimento

della proprietà superficiale dello stabilimento esistente, di consolidare e sviluppare la propria attività industriale, di deposito e logistica, anche mediante la facoltà di ulteriore edificazione e/o ristrutturazione dello stabilimento esistente, e dovrà prevedere le servitù necessarie per garantire la funzionalità dello stabilimento;

- c) tale diritto di superficie si estinguerà automaticamente alla scadenza del termine di cui sopra (60 anni) con le conseguenze previste dall'art. 953 cod. civ., salva la facoltà di ILVA di asportare opere, impianti e manufatti;
- d) il corrispettivo in favore di Spa per Cornigliano per la conversione di cui sub lett. a) che precede del titolo di disponibilità è determinato, anche in via transattiva,, sulla base delle valutazioni dell'Agenzia del Demanio, tenuto conto della dismissione parziale delle aree e della conseguente rinuncia dell'attività industriale del ciclo fusorio da parte di ILVA;
- e) ILVA s.p.a., contestualmente, provvederà ad alienare a favore di Spa per Cornigliano, che acquisterà, le aree di sua proprietà per mq 75.157 individuate nell'allegata planimetria sub lett. "L", nello stato di fatto in cui si troveranno e con facoltà di asportazione totale e/o parziale di opere, impianti e manufatti, verso il corrispettivo di 80 euro al mq, sulla base delle valutazioni dell'Agenzia del Demanio;
- f) la definizione conseguente e contestuale dei reciproci rapporti di credito e debito per le operazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e);
- g) la disciplina del diritto di prelazione di Spa per Cornigliano o del Comune di Genova in caso del solo trasferimento del diritto di superficie sull'area da ILVA a terzi, escluse le società del Gruppo Riva;
- h) l'attribuzione a Spa per Cornigliano o al Comune di Genova del diritto di riscatto relativo al diritto di superficie nel solo caso di completa cessazione delle attività industriali, di deposito e logistica da parte di ILVA su tutte le aree oggetto del diritto di superficie medesimo, per un corrispettivo determinato sulla base del valore di 80 €/mq per la piena proprietà, rapportato al diritto di superficie ed alla sua durata residua ed attualizzato dalla data di costituzione alla data del pagamento secondo gli indici ISTAT;

- i) le modalità ed il termine per la stipula degli atti attuativi della convenzione tra Spa per Cornigliano ed ILVA e gli adempimenti connessi;
- j) la disciplina della cessazione dell'attività ILVA sulle aree da dismettere, nonché quella della riconsegna delle aree da ILVA a Spa per Cornigliano;
- k) la disciplina delle opere conseguenti alla nuova delimitazione dello stabilimento ILVA di Cornigliano;
- l) la disciplina del rapporto tra Spa per Cornigliano ed ILVA con riguardo all'eventuale intervento relativo al terzo binario di cui al successivo art. 18.

La convenzione attuativa tra ILVA e Spa per Cornigliano terrà conto del complessivo assetto di interessi nonché di tutti i profili economico-patrimoniali rilevanti, in modo da assicurare, anche mediante le opportune compensazioni dei diritti spettanti e degli obblighi incombenti sulle Parti, l'equilibrio dell'assetto economico complessivo tra le Parti medesime: ciò anche in via transattiva.

A tali fini la Presidenza del Consiglio e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Liguria riconoscono che con la sottoscrizione del presente accordo non si è verificata la condizione risolutiva prevista dal Protocollo 06/08/04 con definitivo consolidamento della proprietà delle aree sdemanializzate in capo a Regione Liguria.

Regione Liguria ai fini di consentire alla Spa per Cornigliano di definire i rapporti giuridici economici con ILVA, provvederà a conferire le aree sdemanializzate di cui in premessa sub 9) a Spa per Cornigliano entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 16

Piano Industriale

In conformità a quanto previsto dall'articolo 53 della legge n. 448/01 e per i fini previsti dall'articolo 2 del presente accordo, ILVA s.p.a. ha predisposto un Piano Industriale che viene allegato al presente atto (allegato sub "P"). Tale Piano è stato preventivamente trasmesso al Ministero delle Attività Produttive nonché alla Regione Liguria, alla Provincia di Genova, al Comune di Genova ed alle Organizzazioni Sindacali di categoria ed è ritenuto dalle parti pienamente rispondente alle finalità ed ai contenuti dell'articolo 53 della legge n. 448/2001.

Articolo 17

Cessazione delle attività ILVA s.p.a. sulle aree da dismettere

Entro sessanta giorni dal perfezionamento degli atti di cui alle lettere a) ed e) del precedente articolo 15 ILVA s.p.a. si impegna a procedere ed a completare, a sua cura e spese, le operazioni tecniche necessarie per la definitiva fermata dell'altoforno.

Società Per Cornigliano s.p.a. consente ad ILVA s.p.a. l'utilizzo, a titolo di comodato gratuito, delle aree da riconsegnare e di quelle promesse in vendita e delle porzioni di stabilimento industriale e dei manufatti sulle stesse insistenti per la durata di giorni centottanta, decorrenti dalla stipula degli atti di cui alle lettere a), ed e) del precedente articolo 15, nonché dell'atto suppletivo di concessione di cui all'art. 11, penultimo comma, senza che ciò comporti in capo ad ILVA s.p.a. alcun diritto e/o situazione giuridica ulteriore rispetto a quella qui convenuta.

Entro lo stesso termine centottanta giorni ILVA s.p.a. avrà la facoltà di procedere liberamente e senza alcun onere, alla asportazione di opere, impianti e/o manufatti e/o parti di essi che insistono sulle aree oggetto di dismissione e cessione.

Alla scadenza del termine di centottanta giorni di cui al presente articolo il comodato si intende automaticamente estinto fatta salva la possibilità per ILVA s.p.a. di continuare ad utilizzare tutti gli impianti, le reti e le infrastrutture di accesso dello stabilimento attualmente esistenti, sino alla realizzazione delle nuove opere definitive o provvisorie in loro sostituzione.

Articolo 18

Adeguamento rete ferroviaria interna

Nell'ambito del riassetto complessivo delle infrastrutturazioni dell'area di Cornigliano, nel caso in cui i soggetti istituzionalmente competenti dovessero ritenere necessaria la realizzazione del c.d. terzo binario, ovvero dovessero ritenere necessaria l'acquisizione della porzione di area meglio individuata ai punti contrassegnati come A6/1 e 4/1 nella planimetria allegata sub "L" al fine di realizzare un nuovo raccordo ferroviario nell'interesse pubblico, Società Per Cornigliano e/o il soggetto attuatore dell'intervento si impegna, previa autorizzazione da parte di R.F.I.:

- a) ad acquisire da ILVA s.p.a., che si impegna a cedere l'area di proprietà di mq 5.486, nonché a rinunciare al diritto di superficie per l'area di mq 936 meglio identificate rispettivamente ai punti contrassegnati come "A6/1" e "4/1" nella planimetria allegata sub "L", costituente l'area di sedime su cui attualmente insiste il terzo binario ferroviario dello stabilimento ILVA s.p.a., alle condizioni di cui al precedente art. 15;
- b) a realizzare a propria cura e spese le opere infrastrutturali (ponte sul torrente Chiaravagna, opere di adeguamento della rete ferroviaria interna dello stabilimento ILVA s.p.a., il posizionamento all'interno della nuova delimitazione dello stabilimento ILVA s.p.a. del terzo binario ferroviario) che si rendono necessarie per il riposizionamento del terzo binario all'interno dello stabilimento ILVA s.p.a. in forza della nuova delimitazione;
- c) ove il soggetto attuatore fosse diverso da Spa per Cornigliano quest'ultima ne garantisce l'adempimento.

CAPO IV

Assetto territoriale ed ambientale dell'intera area di Genova-Cornigliano

Articolo 19

Nuovo assetto della viabilità stradale e ferroviaria del polo di Genova-Cornigliano

Le Parti stipulanti convengono di definire il completo assetto infrastrutturale del polo di Genova-Cornigliano con la realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali da realizzarsi nell'area a cura e spese dei competenti soggetti pubblici:

- a) raccordo terminale della viabilità Polcevera da Ponte Pieragostini all'area portuale ed al Lungomare Canepa già disciplinato dall'Accordo maggio 2005 che qui si allega sotto la lettera "R";
- b) nuova strada di scorrimento a mare del Ponente genovese e connesso riassetto degli impianti ferroviari esterni allo stabilimento ILVA s.p.a.;
- c) nuova strada di collegamento del nuovo accesso est dello stabilimento ILVA s.p.a. alla strada di scorrimento di cui alla precedente lettera b);

- d) prolungamento della sopraelevata portuale sino alle aree destinate a funzioni logistico-portuali.
- e) viabilità di collegamento fra le aree logistico-portuali e le banchine di sponda destra del torrente Polcevera, senza interferenza con le aree attribuite ad ILVA in diritto di superficie ed in concessione e con gli impianti della stessa società ILVA ivi insistenti;
- f) nuova strada di collegamento all'accesso ovest dello stabilimento ILVA, per la quale la Società Aeroporto di Genova s.p.a. sottoscrivendo il presente atto presta espresso consenso;
- g) la eventuale realizzazione del terzo binario pubblico alle condizioni di cui al precedente art. 18.

Anche al fine di assicurare ad ILVA s.p.a. la continuità produttiva ed il consolidamento e lo sviluppo delle proprie attività industriali in conformità all'articolo 53 legge 448/01 sulle aree risultanti nella disponibilità della stessa società dal riassetto dei rapporti concessori e patrimoniali delle aree qui convenuto, le Parti stipulanti convengono che i tracciati delle opere di cui alle lettere a), b), f) e g) saranno quelli indicati nella planimetria che, siglata dalle Parti stesse, viene qui allegata sub "L" mentre i tracciati di cui alle opere c) e d) ed e) saranno definiti dalle competenti Amministrazioni.

Resta quindi inteso che i soggetti competenti alla realizzazione di dette infrastrutture realizzeranno i progetti e le opere in conformità ai tracciati di cui alla suddetta planimetria e che eventuali successive varianti che impattino sull'assetto dello stabilimento dovranno essere preventivamente concordate con la stessa società.

Le Parti stipulanti dichiarano e convengono che il predetto assetto infrastrutturale soddisfa interamente tutti gli interessi pubblici e privati di ILVA s.p.a. coinvolti in attuazione dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Articolo 20

Azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita urbana

Così come previsto all'art. 2 "Scopi generali" del presente atto suppletivo, le parti pubbliche convengono di individuare, anche con il coinvolgimento della popolazione interessata, le condizioni necessarie per la riqualificazione del territorio

di Cornigliano e per la valorizzazione del relativo contesto urbano.

I fulcri di tali operazioni sono rappresentati dalla Villa Bombrini e dal previsto spostamento della stazione ferroviaria, la cui ricollocazione, in corrispondenza dell'attuale rimessa AMT, prelude alla definizione di una nuova piazza, baricentrica rispetto all'ambito di Cornigliano e posta a cerniera fra l'area residenziale ed insediamenti produttivi previsti nell'area siderurgica.

Oltre a queste due polarità, un rilevante effetto di riqualificazione è attribuito alla realizzazione delle nuove infrastrutture viarie, il cui scopo non secondario è di alleggerire il traffico su via Cornigliano, precludendo ciò alla riqualificazione ambientale dell'intero asse viario.

Altri interventi potranno poi essere realizzati negli ulteriori spazi disponibili compatibilmente con le previsioni del progetto di cui all'art. 8.

Considerata la rilevanza di questa trasformazione, le competenti parti pubbliche provvederanno a definirne l'assetto attraverso un concorso internazionale di idee che tenga conto del richiamato piano di fattibilità nonché delle pattuizioni contenute nel presente atto e/o dallo stesso richiamate.

Tutte le parti stipulanti danno atto e riconoscono che le azioni e gli interventi di cui al presente articolo in ogni caso non riguardano, né riguarderanno, le aree concesse in diritto di superficie ad ILVA s.p.a., né modificheranno l'assetto infrastrutturale di Genova-Cornigliano così come definito in forza del presente atto.

Articolo 21

Zonizzazione acustica

Regione Liguria, Comune di Genova e Provincia di Genova provvederanno a verificare ed adeguare, entro un anno dalla firma del presente accordo, il piano di zonizzazione acustica relativo al territorio di Genova-Cornigliano per assicurare, come già previsto dall'art. 11, comma secondo, dell'Accordo di Programma 29 novembre 1999, che l'insediamento produttivo ILVA s.p.a. di Genova-Cornigliano possa operare con un valore di propria emissione massima, al confine dello stabilimento, di 65 dB.

A tal fine restano di competenza del Comune di Genova eventuali misure di

mitigazione dell'impatto acustico da realizzare all'esterno del perimetro dello stabilimento necessarie ad assicurare l'osservanza del predetto limite ai fini dell'attività di ILVA s.p.a..

Articolo 22

Norma sulle autorizzazioni

Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova danno atto della coerenza del nuovo assetto territoriale ed ambientale prefigurato nel presente accordo con i contenuti dell'art. 53 legge n. 448/01 e con le destinazioni funzionali previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Per quanto attiene la realizzazione dei manufatti, opere e impianti necessari per l'attuazione del piano industriale di ILVA le amministrazioni di cui sopra provvederanno all'adeguamento dei pertinenti strumenti urbanistici mediante procedure a sensi del d.lgs. 112/98 e della L. regionale n. 9/1999, compatibilmente con la valutazione complessiva degli interessi che vengono in rilievo.

Inoltre, per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti nel Piano Industriale e, comunque, di cui allo stabilimento ILVA s.p.a. è necessario il conseguimento dei seguenti titoli abilitativi.

- 1) Sotto il profilo ambientale il rilascio:
 - 1a) per gli impianti del freddo dell'autorizzazione integrata di competenza della Provincia di Genova previa procedura di screening di competenza regionale ex L.R. 38/98;
 - 1b) per la riconversione della esistente centrale termoelettrica funzionale alle attività di ILVA s.p.a., da alimentazione a gas di altoforno a gas metano di potenza inferiore a 300 MW, dell'autorizzazione integrata di competenza della Provincia di Genova previa procedura di via regionale ex L.R. 38/98;
 - 1c) per lo stoccaggio provvisorio del polverino di acciaieria e della pasta di zolfo accumulatisi nello stabilimento di ILVA s.p.a. di Genova Cornigliano, dell'autorizzazione del Comune di Genova fino al loro trasferimento in altro sito produttivo.
- 2) Sotto il profilo edilizio urbanistico.
 - 2a) permesso di costruzione per i manufatti di cui sopra mediante procedura

concertativa da effettuarsi presso lo sportello delle attività produttive in conformità al D.Lgs. 112/98 e L.R. 9/99.

ILVA s.p.a. provvederà a presentare agli Enti competenti, come sopra individuati, istanza per il conseguimento dei titoli abilitativi di cui sopra correlati dalla pertinente documentazione tecnica attestante la conformità degli impianti alle normative tecniche vigenti e secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto altresì dei limiti previsti dall'Accordo del 99 (art. 10/situazione futura) per le emissioni in atmosfera.

Gli Enti competenti per parte loro si impegnano a provvedere all'esame delle relative istanze ed al rilascio dei titoli abilitativi secondo criteri di tempestività ed efficienza in modo da consentire nel minor tempo possibile la concreta fattibilità degli interenti necessari per l'attuazione del Piano Industriale.

CAPO V

Accordi per la soluzione dei problemi occupazionali

Articolo 23

Disposizioni riguardanti il personale

A fini dell'attuazione e dell'adempimento delle previsioni occupazionali di cui all'art. 53 L. 448/01 si concorda quanto segue.

ILVA, in coerenza con quanto definito in sede di accordo sindacale che viene allegato al presente Atto come doc. "S" previa presentazione di rituale domanda agli organi competenti, usufruirà del ricorso alla CIGS per un periodo di 24 mesi con ulteriore proroga di 12 mesi per un numero massimo di 650 lavoratori. La richiesta di Cassa Integrazione sarà formulata per riorganizzazione/ristrutturazione.

Il Ministero del Lavoro, fermi restando i presupposti ed i requisiti in materia di CIGS previsti dalla vigente legislazione, ritiene idoneo e coerente con il presente accordo ai fini dell'ammissione alla CIGS il piano industriale qui allegato.

L'ILVA s.p.a. anticiperà il trattamento economico a carico dell'INPS.

ILVA s.p.a., si impegna, per tutta la durata del proprio piano di ristrutturazione a non attivare alcuna procedura di licenziamento collettivo, né a disporre trasferimenti collettivi, non concordati con le OO.SS., per motivi in qualunque modo connessi al

detto piano. Pertanto tutti i lavoratori ancora a libro matricola ILVA al termine del periodo di CIGS rientreranno al lavoro presso la medesima società.

ILVA si impegna a fornire a Regione Liguria, Provincia di Genova , Comune di Genova e Società per Cornigliano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, le qualifiche professionali ed i livelli retributivi dei singoli lavoratori di cui al 2 capoverso del presente articolo.

Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova, previo accordo con le organizzazioni sindacali provvederanno all'elaborazione e gestione, anche per tramite della Società per Cornigliano, di progetti di pubblica utilità da avviarsi entro e non oltre il 1° novembre 2005, ai sensi dell'art. 2 lettera d) del D. Lgs 468/1997, al fine di ottenere gli stessi risultati previsti nell'Accordo di Programma del 1999 ed in particolare dall'articolo 14, comma 4, del predetto Accordo.

Articolo 24

Indotto

Va premesso che ILVA s.p.a. attualmente si avvale con continuità di alcune imprese che svolgono in virtù di contratti di appalto di durata, prestazioni di servizi accessori, in particolare pulizie civile ed industriali, manutenzione e servizi mensa (d'ora in avanti indotto).

Poiché le aziende dell'indotto, come individuate al comma precedente, a seguito dell'interruzione definitiva delle attività fusorie da parte di ILVA s.p.a., potrebbero avere ripercussioni negative con ricadute sull'occupazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conferma la disponibilità ad individuare tutte le forme di ammortizzatori sociali consentite dalla legge per assicurare sostegno ai lavoratori delle aziende dell'indotto che, in ipotesi, dovessero averne necessità.

In sede locale, S.p.A. per Cornigliano, nel rispetto della normativa vigente, coinvolgerà nella attività di bonifica ed infrastrutturazione previste dal presente accordo le imprese dell'indotto che a seguito della cessazione dell'attività fusoria del ciclo integrale dovessero dichiarare degli esuberi, a condizione che le imprese medesime si impegnino a garantire la continuità occupazionale.

Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova si impegnano ad organizzare percorsi formativi per tali esuberi.

ILVA si impegna, in caso di nuove assunzioni, a privilegiare gli esuberanti dell'indotto che non abbiano trovato ricollocazione, compatibilmente con i propri fabbisogni organizzativi e funzionali.

Articolo 25

Garanzie per il personale

Le Parti stipulanti il presente accordo si danno reciprocamente atto che con le pattuizioni di cui agli articoli 23 e 24, nonché con l'adempimento all'accordo sindacale richiamato all'art. 23 si è data piena esecuzione alle garanzie previste dall'art. 53, comma secondo, legge 28 dicembre 2001 n. 448 e dall'articolo 14, comma 4, dell'Accordo di Programma 29 novembre 1999.

CAPO VI

Natura del presente accordo e disposizioni per la sua attuazione

Articolo 26

Regime fiscale delle operazioni

Tutti gli importi di cui al presente accordo sono da considerarsi al netto di IVA e ad essa assoggettati.

Articolo 27

Estinzione procedimenti giudiziari

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero dell'Economia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, ANAS s.p.a., Autorità Portuale di Genova, e società ILVA s.p.a. provvederanno ad estinguere i procedimenti giurisdizionali amministrativi rr.gg. nn. 641/01, 642/01, 1555/01, 1176/01, 2056/92 e 1374/02, 967/02, 1310/03, 500/03 e 989/03 pendenti avanti al T.A.R. Liguria a spese compensate, nonché a rinunciare alla costituzione di parte civile in tutti i procedimenti giudiziari a carico della società ILVA s.p.a. e/o di suoi amministratori e dirigenti, revocando le costituzioni già effettuate e rinunciando altresì a quelle eventuali future comunque riconducibili alle attività del ciclo fusorio già svolte da ILVA s.p.a. sulle aree di Genova-Cornigliano prima della sottoscrizione del presente accordo. La clausola della compensazione delle spese dovrà trovare l'accordo dell'Avvocatura Distrettuale di Genova.

Articolo 28

Rapporti con l'Accordo di Programma 29.11.1999

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo modificativo si pone in continuità con l'Accordo di Programma 29.11.1999 e con il Preliminare di accordo 17 febbraio 2004 e costituisce (unitamente agli atti da stipularsi rispettivamente con Spa per Cornigliano e con Autorità Portuale da ILVA) atto adottato per il raggiungimento delle finalità dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo e gli atti attuativi modificano l'Accordo di Programma 29/11/99 per le parti qui disciplinate, ferma restando per le residue pattuizioni l'applicabilità dell'Accordo di Programma 29/11/99.

Pertanto il presente accordo, unitamente alle residue pattuizioni applicabili dell'Accordo di Programma 29.11.1999, costituisce la disciplina complessiva e definitiva tra le parti di tutti rapporti giuridico-economici relativi ad ILVA s.p.a. per le aree di Genova-Cornigliano, ai sensi dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Articolo 29

Negozi plurilaterale ed irrevocabilità e definitività degli effetti giuridici del presente accordo nei confronti di ILVA s.p.a.

Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che il presente accordo, contiene un negozio plurilaterale e che i singoli patti e le relative obbligazioni vincolano ogni singola parte stipulante.

Articolo 30

Efficacia

Le Parti, ciascuna secondo il proprio ordinamento interno, hanno sottoposto il presente Accordo per la sua approvazione ai competenti loro organi deliberativi.

Le Parti stipulanti convengono che il presente atto suppletivo, immediatamente vincolante tra le stesse dal momento della intervenuta sua sottoscrizione, diverrà efficace mediante adozione del decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 34 d. lgs. 8 agosto 2000 n. 267 che lo stesso si impegna ad emanare entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Articolo 31

Salvezza degli effetti dell'accordo

Le parti convengono che ove sopravvenisse una ragione di invalidità di una o più clausole del presente accordo esse si impegnano a modificare le relative pattuizioni così da garantire il mantenimento dell'originario equilibrio contrattuale e gli assetti sostanziali sottostanti.

Articolo 32

Funzioni di vigilanza e controllo

Le funzioni di vigilanza e controllo verranno affidate ad un Collegio di Vigilanza composto da quattro componenti, tra cui il Prefetto di Genova che lo presiede e procede alla nomina degli altri componenti, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del d.lgs n 267/2000.

Il Collegio di Vigilanza di cui al secondo comma del presente accordo sostituisce il Collegio di Vigilanza di cui all'Accordo di Programma 29.11.1999.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 33

Norma transitoria

Le Parti pubbliche stipulanti dichiarano e riconoscono che sino allo spegnimento dell'altoforno secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art. 17 del presente accordo l'attività industriale svolta da ILVA s.p.a. trova autorizzazione nell'Accordo preliminare del 17 febbraio 2004.

Articolo 34

Forma Scritta

Il presente accordo non potrà essere modificato oralmente ma solo con accordo scritto firmato da tutte le Parti stipulanti. La tolleranza di una delle Parti stipulanti a qualsiasi atto o attività eseguiti da un'altra Parte stipulante in violazione del presente accordo non costituisce rinuncia ai diritti compromessi da tale violazione o al diritto di esigere dalla Parte inadempiente l'esatto adempimento a norma dell'accordo.

Articolo 35

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ai sensi del presente accordo saranno considerate

debitamente effettuate se fatte per iscritto ed inviate via telefax o in via telematica e confermate da plico postale raccomandato a.r. ai seguenti indirizzi o agli altri indirizzi che ciascuna Parte potrà comunicare per iscritto alle altre in conformità al presente articolo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370, 00187 Roma;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre n. 97, 00187 Roma;

Ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti, Piazzale Porta Pia n. 1, 00198 Roma;

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Welfare), Via Flavia n. 6, 00187 Roma;

Ministero per le Attività Produttive, Via Molise n. 2, 00187 Roma;

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, Viale Cristoforo Colombo n. 44, 00147 Roma;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Via del Collegio Romano n. 27, 00186 Roma;

Prefettura di Genova, Largo Lanfranco n. 1, 16121 Genova;

Agenzia del Demanio, Via del Quirinale n. 30, 00187 Roma;

Regione Liguria, Piazza de Ferrari n. 1, 16121 Genova;

Provincia di Genova, Piazzale Mazzini n. 2, 16122 Genova;

Comune di Genova, Via Garibaldi n. 9, 16124 Genova;

Società Per Cornigliano s.p.a., Piazza De Ferrari n. 1, 16121 Genova;

Autorità Portuale di Genova, Palazzo S. Giorgio, Via della Mercanzia n. 2, 16123 Genova;

Società Aeroporto di Genova s.p.a., Via Pionieri e Aviatori d'Italia, 16154 Genova

ANAS s.p.a., Via Monzambano n. 10, 00185 Roma;

ILVA s.p.a. (Gruppo Riva Fire), Viale Certosa n. 249, 20151 Milano;

Associazione Industriali della Provincia di Genova, Via S. Vincenzo n. 6, 16121 Genova;

CGIL, FIOM-CGIL provinciali e regionali, Via S. Giovanni d'Acqui n. 6, 16100 Genova;

CISL provinciale e regionale, Piazza Campetto 1/8, 16123 Genova;

FAILMS-CISAL provinciale, Via Giovanni Soliman 2/1, 16154 Sestri Ponente, Genova;

FIM-CISL provinciale e regionale, Via Davide Chiossone 7/3, 16123 Genova;

UIL, UILM-UIL provinciali e regionali, Piazza Colombo 4/91 16121 Genova.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma-Genova, 08 ottobre 2005.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi _____

Ministero dell'Economia e delle Finanze _____

Ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti _____

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Welfare) _____

Ministero per le Attività Produttive _____

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio _____

Ministero per i Beni e le Attività Culturali _____

Prefettura di Genova _____

Agenzia del Demanio _____

Regione Liguria _____

Provincia di Genova _____

Comune di Genova _____

Società Per Cornigliano s.p.a. _____

Autorità Portuale di Genova _____

Società Aeroporto di Genova s.p.a. _____

ANAS s.p.a. _____

ILVA s.p.a. (Gruppo Riva Fire) _____

Associazione Industriali della Provincia di Genova _____

CGIL, CISL e UIL provinciali e regionali _____

FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL provinciali e regionali _____

FAILMS-CISAL provinciale _____